



Giovedi' 03/04/2025

Acconto imposta sulle assicurazioni: non dovuto con attività cessata e mancata riscossione premi

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Affinché una società assicurativa non debba versare l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni Ã" necessario che, nell'anno di riferimento per detto acconto, si verifichi la duplice condizione della cessazione dell'attività assicurativa e della conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 84 del 31 marzo scorso, esprimendosi in merito all'obbligo per gli assicuratori, stabilito dall'articolo 9, comma 1Â--bis, della legge n. 1216/1961, di versare, entro il 16 novembre di ogni anno, l'acconto dell'imposta sui premi ed accessori incassati dovuto per il periodo d'imposta successivo.

https://www.agenziaentrate.gov.it